

## **Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.**

### **Art. 3**

*(Conferenza permanente per la montagna)(1)*

**1.** È istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.

**2.** La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.

**3.** La Conferenza è composta da:

a) il Presidente della Regione;

b) l'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

c) l'Assessore regionale alle autonomie locali;

d) l'Assessore regionale alle finanze;

e) l'Assessore regionale alla programmazione;

f) i Presidenti delle Province;

g) i Presidenti dei Comprensori montani;

h) un rappresentante dei Comuni per ogni zona montana omogenea di cui all'allegato A, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM);

i) il Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna s.p.a.

**4.** La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale delegato.

**5.** La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni la struttura regionale può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCCEM.

**6.** Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.